

N. 799

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BEDIN, SMURAGLIA e PILONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XII legislatura, la 11^a Commissione del Senato della Repubblica approvò, con qualche modifica, un disegno di legge recante «norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa», trasmettendolo alla Presidenza, per l'Aula, il 21 dicembre 1995 (atto Senato n. 1919).

Non ci fu tempo, però, di discutere quel testo in Aula, a causa della fine anticipata della legislatura.

Esso viene ora riproposto, così come approvato dalla Commissione, con la finalità e la speranza di ottenere una puntuale applicazione dell'articolo 81, comma 5, del Regolamento del Senato. A tal fine, viene allegata - qui di seguito - la relazione che accompagnò, nel dicembre 1995, il testo approvato dalla Commissione.

Dal 1886, anno della prima legge in materia (legge 15 aprile 1886, n. 3818) ad oggi la mutualità si è trasformata ed ha assunto dimensioni non trascurabili: secondo le stime elaborate da un'indagine della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, nel 1988 gli iscritti sarebbero stati 2 milioni e le erogazioni fornite sarebbero allora oscillate tra i 400 e gli 800 miliardi di lire all'anno. Cifra, quest'ultima, che, se rapportata ai premi incassati dalle assicurazioni private per le polizze malattia, dà la misura delle rilevanti dimensioni assunte dalla mutualità volontaria.

Le società di mutuo soccorso benchè nate per tutelare determinate categorie, si sono ormai aperte a tutti i cittadini, per fornire un'assistenza integrativa del servizio pubblico, ed alternativa del servizio pubblico, ed alternativa laddove il «pubblico» è carente. Chi è favorevole allo sviluppo della mutualità non vuole infatti smantellare il servizio pubblico, auspica al contrario un servizio sanitario nazionale sempre più efficiente,

affiancato e non sostituito dalla mutualità volontaria, che può svolgere un ruolo essenziale proprio per incentivare una maggiore efficienza del servizio pubblico.

Un atto legislativo in materia è reso ancor più urgente dalla necessità di dare attuazione all'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che modifica in punti qualificanti il precedente contestatissimo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che prevedeva forme differenziate di assistenza, e che conferisce alle strutture sanitarie a carattere mutualistico e volontario un ruolo fondamentale nella tutela della salute. Nella nuova formulazione spicca il significativo riconoscimento delle società di mutuo soccorso, che sono state espressamente abilitate a gestire le «forme integrative di assistenza sanitaria».

Del resto, la necessità di garantire a tutti i cittadini la possibilità di potersi, liberamente e volontariamente, associare in mutue integrative, era prevista dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A quella legge di riforma del sistema sanitario ci si può richiamare anche per dare risposta al nuovo fenomeno della domanda dei cittadini di partecipare attivamente e responsabilmente alla gestione delle politiche sociali.

Con il riordino del sistema mutualistico-integrativo e volontario (che rinnovi l'antica legge del 1886 sulla quale ancora si reggono le società di mutuo soccorso) può riemergere un movimento di solidarietà, capace di contribuire al rafforzamento dello stato sociale.

Il disegno di legge che ora si propone all'Assemblea vuole dare riferimenti normativi ad esperienze già vitali.

L'articolo 1 è definitorio, cercando di rappresentare le forme e i soggetti in cui si

esprime la mutualità volontaria: forme che vengono tutte assunte come possibili, sottolineando il valore della autogestione e il carattere sussidiario della mutualità volontaria.

L'articolo 2 individua forme aggiornate con cui gli organismi mutualistici possono raggiungere i loro scopi, attraverso conven-

zioni dirette o indirette con il Servizio sanitario nazionale.

Gli articoli 3 e 4 aggiornano il quadro normativo entro il quale opera la mutualità volontaria, partendo dalla citata legge n. 3818 del 1886 fino a quelle più recenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Associazioni ed enti della mutualità)

1. La mutualità volontaria, senza fini di lucro, integrativa ovvero aggiuntiva delle prestazioni obbligatorie in materia di assistenza, sanità e previdenza, è perseguita attraverso l'opera di associazioni o enti mutualistici, sia a carattere territoriale che aziendale o categoriale, liberamente costituiti anche in sede di contrattazioni quali mutue volontarie o di assistenza sanitaria, casse mutue di credito, mutue aziendali e società di mutuo soccorso considerate a tutti gli effetti enti mutualistici ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile.

2. Le associazioni o gli enti mutualistici sono costituiti da cittadini italiani, nonché da cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale che si trovino in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di immigrazione.

Art. 2.

(Raccordo con il servizio sanitario)

1. Gli organismi mutualistici volontari, per il raggiungimento della loro finalità, possono stipulare convenzioni ed accordi anche con le aziende sanitarie locali, con le associazioni sanitarie di categoria e con qualsiasi soggetto che fornisca assistenza al servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'azione di promozione di forme integrative dell'assistenza sanitaria promossa dalle regioni.

Art. 3.

(Personalità giuridica)

1. Gli organismi di cui all'articolo 1 che esercitano la mutualità volontaria devono

conseguire la personalità giuridica o trasformandosi in società di mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni, o tramite decreto di riconoscimento emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. La lettera *e*), dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sostituita dall'articolo 1 della legge 2 giugno 1962, n. 511, è sostituita dalla seguente:

«*e*) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali o di rendite».

2. Per quanto non previsto dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni, e dalla presente legge si applicano le norme della disciplina sulle società cooperative in quanto compatibili.

